

TRIBUNALE DI BOLOGNA
CANCELLERIA PROCEDURE CONCORSUALI

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA
DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

LIQ. GIUDIZIALE N. 86/2024

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA, sezione quarta civile e procedure concorsuali in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di "ERBORISTERIA MONTANARI DI ALFONSINA NATALI MONTANARI" con sede legale in Bologna (BO), via Marsala n. 23A, C.F. NTLLNS31T62B249A e P.IVA 00142010370 esercente, tra l'altro, "attività di commercio al minuto di prodotti di erboristeria".

Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Antonella Rimondini** e Curatore l'**avy. Antonio Rossi** con studio in Bologna-Piazza San Martino n. 1.

Ordina al debitore di depositare entro TRE GIORNI i bilanci nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII; e nel più breve tempo possibile la redazione dell'inventario ex. Art. 195 CCII.

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 GIORNI prima dell'adunanza dei creditori per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ex. Art. 201 CCII.

Stabilisce il giorno **12/12/2024 ore 11:30** per l'esame dello stato passivo da aver luogo avanti al predetto Giudice Delegato.

Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 23/07/2024

Seguono firme


Visto depositata in cancelleria il giorno 25/07/2024

Per estratto conforme all'originale.

Dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna

Bologna, 25/07/2024

 **FUNZIONARIO**
Dott. Daniela ANCONETANI



Sent. n. 160/2024 pubbl. il 25/07/2024
Rep. n. 172/2024 del 25/07/2024

N. R.G. 216-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.
Dott.ssa Annelisa SPAGNOLO	- Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 216-1/2024 PU da

ERBORISTERIA MONTANARI DI ALFONSINA NATALI MONTANARI con sede legale in Bologna (BO), via Marsala n. 23A, C.F. NTLNLS31T62B249A e P.IVA.00142010370 Rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Carletti

- Ricorrente

Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, ERBORISTERIA MONTANARI DI ALFONSINA NATALI MONTANARI ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero.

La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.

Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e, in particolare, i bilanci relativi al triennio 2021, 2022 e 2023, le dichiarazioni dei redditi con riferimento agli esercizi 2021, 2022 e 2023, le dichiarazioni IVA del triennio 2021-2023, la dichiarazione IRAP dell'anno 2021, una situazione patrimoniale-economica-fiscale della Ditta e il certificato dei carichi fiscali pendenti.

pagina 1 di 3

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 717116024062fd925131cf5307a2f1c
Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18



Dalla documentazione versata in atti emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI.

La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa *ex* art. 2, I comma, lett. b) CCI come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali.

Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.

La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **ERBORISTERIA MONTANARI DI ALFONSINA NATALI MONTANARI** con sede legale in Bologna (BO), via Marsala n. 23A, C.F. NTLNS31T62B249A e P.IVA 00142010370, esercente, tra l'altro, attività di commercio al minuto di prodotti di erboristeria;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Curatore l'avv. Antonio Rossi (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex* art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex* art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex* art. 39 CCI;



ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

stabilisce

la data del **12 dicembre 2024 ad ore 11.30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 23 luglio 2024

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Maurizio Atzori



